



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRESIDENZA

RR/rb/(LAB.PROC.CIV)	
N. di Prot 21326	Roma, li 6 DIC, 202
Risposta a nota del	N

OGGETTO: Procedimenti relativi alla composizione negoziata della crisi. Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147.

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ROMA

Sig. Presidente,

il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147 ha introdotto alcune nuovi istituti concorsuali che interessano la sezione fallimentare di questo Tribunale.

In sintesi, per quanto qui d'interesse, detta normativa prevede, tra le altre misure:

- 1) che l'imprenditore può chiedere <u>l'applicazione di misure protettive del patrimonio</u>; la richiesta è pubblicata nel registro delle imprese; dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 6);
- 2) che gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza;



- 3) che con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale il debitore debba chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative; il tribunale in composizione monocratica, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa l'udienza, che si tiene nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile; di particolare rilievo la circostanza che gli effetti protettivi cessano se, nel termine di 10 giorni, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza (art. 7); per tali procedure sono stati previsti nuovi ed appositi codici oggetto: in particolare, per la richiesta di conferma delle misure protettive e cautelari risanamento aziendale il codice oggetto del sistema SICID volontaria giurisdizione è 400404. Per la loro natura, tali procedimenti rivestono carattere d'urgenza, particolarmente per la conferma delle misure protettive del patrimonio, per le quali la legge stabilisce che gli effetti protettivi cessano se, nel termine di 10 giorni, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.
- 4) I punti 3 e 4 (art. 6 e 7) si riferiscono a procedimenti monocratici da trattare secondo il rito cautelare uniforme da iscriversi nel registro SICID volontaria giurisdizione, mentre gli affari di cui al punto 5 (art. 10) vanno trattati secondo il rito della volontaria giurisdizione.

Al fine di scongiurare la possibilità che, a causa dell'erronea indicazione del codice oggetto o dell'erronea iscrizione in registro diverso dal contenzioso V.G., dette richieste non pervengano tempestivamente alla sezione XIV Fallimentare per la fissazione dell'udienza, è assolutamente necessario:

- a) che l'invio telematico delle istanze di conferma delle misure protettive e delle misure cautelari di cui agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147 venga fatto al registro SICID volontaria giurisdizione con l'indicazione del codice oggetto 400404;
- b) che l'invio delle istanze e richieste di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147 venga fatto sul registro SICID volontaria giurisdizione con l'indicazione del codice oggetto 400405.



La prego quindi di voler dare la massima diffusione del presente avviso.

Roma, 15 Ni cembre 2>21.

Il Presidente del Tribunale

Roberto Reali

1601